



## TOMASSETTI & PARTNERS

NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 18/2022

Roma, 30/10/2022

**Oggetto: INDENNITA' DI € 150 PER O LAVORATORI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022**

**Destinatari: DATORI DI LAVORO**

**Decorrenza: NOVEMBRE**

**Come adempiere: tramite lo studio**

I lavoratori dipendenti, al ricorrere di alcune condizioni, riceveranno un'ulteriore indennità UNA TANTUM di euro 150, introdotta dal DL 144/2022, con la busta paga di novembre, anche se lo stipendio di tale mese viene pagato a dicembre.

L'indennità è corrisposta in misura intera anche per i part time.

Come anticipato sono, tuttavia, previste alcune condizioni inderogabili che legittimano il lavoratore a ricevere l'una tantum:

- il rapporto deve essere in essere nel mese di novembre
- deve essere sottoscritta e rilasciata apposita dichiarazione dal lavoratore (vedi allegato)
- e la retribuzione imponibile previdenziale, dello stesso mese, non deve essere superiore a 1.538,00 euro.

Tale importo viene riconosciuto per il tramite dei datori di lavoro, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19 commi 1 e 16 (non deve essere pensionato e non deve far parte di un nucleo familiare in cui è presente un percettore di reddito di cittadinanza).

E' necessario quindi prevedere per ciascun dipendente la compilazione dell'allegato modulo di domanda che deve esserci inviato firmato al fine di redigere correttamente il cedolino paga del mese.

La stampa e la firma dell'attestazione è necessaria anche non avendo la certezza che il lavoratore potrà ricevere il bonus, poiché potrebbe essere escluso dall'erogazione, se la retribuzione imponibile previdenziale del mese di novembre, calcolata con tutti gli elementi variabili, superi la soglia voluta dalla legge di euro 1.538.

Il datore di lavoro – obbligato dalla norma a erogare l'una tantum – infatti non può farlo se:

- il dipendente non è in forza nel mese di novembre
- il dipendente non gli ha rilasciato l'attestazione firmata.
- retribuzione imponibile di novembre superiore a 1.538 euro

Con riferimento a questa ultima condizione le cose si complicano un po'. La richiesta di sottoscrivere tale dichiarazione deve essere rivolta a tutti i dipendenti senza ingenerare con ciò false aspettative. Questa verifica del raggiungimento del limite di euro 1.538, infatti, si potrà fare solo sviluppando il cedolino paga di novembre, che deve contabilizzare anche le variabili mensili.



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

Al ricorrere della condizione reddituale e sulla scorta della dichiarazione sottoscritta lo studio provvederà a liquidare il bonus.

Per gli stagionali e i lavoratori dello spettacolo, l'istituto di previdenza, infine, ricorda che, se nel mese di novembre è in essere un rapporto di lavoro, deve essere il datore di lavoro a erogare il bonus, anche se la legge dispone che sia l'Inps a farlo. Tuttavia, analogamente a quanto avvenuto per i 200 euro, l'Inps eroga in subordine applicando i parametri diversi (reddito e giornate lavorate nel 2021). Anche in questo caso, quindi prevale la titolarità del rapporto di lavoro subordinato.

### L'INPS eroga il bonus 150 euro inoltre alle seguenti categorie con i relativi requisiti

c.8	lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità da 200 euro del DL 50/2021	che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto	
c. 9	disoccupati con indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL	percepita nel mese di novembre 2022	
c. 10	percettori di indennità di disoccupazione agricola	percepita nel corso del 2021	
c.11	titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	con contratti attivi alla data del 24.9.2022, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.	reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021
c. 11	dottorandi e agli assegnisti di ricerca	con contratti attivi alla data del 24.9.2022, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.	reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021
c.12	Collaboratori sportivi	beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41,	reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021
c. 14	Lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo	con almeno 50 contributi giornalieri versati	che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
c. 15	lavoratori autonomi, privi di partita IVA,	non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile,	Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data alla Gestione separata
c. 13	lavoratori intermittenti e stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport	che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro	
c. 15	incaricati alle vendite a domicilio	con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata	
c. 16	nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza	restano esclusi i nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità per altri requisiti	



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

**ATTENZIONE** Le categorie descritte ai commi da 9 a 15 riceveranno il bonus dopo l'invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.

All'articolo 20 del DL Aiuti ter infine viene previsto l'incremento pari a **150 euro per i lavoratori autonomi iscritti** :

1. **alle gestioni speciali INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata) o**
2. **agli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie (Casse private)**

**con reddito complessivo nel 2021 inferiore a 20mila euro.**

Per quest'ultima categoria, come per il bonus 200 euro, le domande e l'erogazione sono gestite direttamente dalle Casse competenti.

**In allegato fac simile dichiarazione (modello tratto dall'allegato al messaggio INPS nr. 3806/2022)**

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Cordiali saluti

**Marco Tomassetti**

Studio Tomassetti & Partners



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
*Commercialisti - Revisori dei Conti*

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M



## TOMASSETTI & PARTNERS

**Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)**  
(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

### **Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144**

Io sottoscritto/a

Cognome ..... Nome

Nato/a il..... a ..... prov..... CF

.....  
in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso \_\_\_\_\_, codice fiscale (p.IVA)

...../  
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del D.L. n. 144/2022

#### **DICHIARO**

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data .....

Firma.....



Studio Commerciale Tributario  
**TOMASSETTI & PARTNERS**  
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma  
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588  
info@mt-partners.it  
P. IVA: 10319720586  
C.F.: TMSMRC62S22H501M